

## **NOTA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA UIL SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL N. 93 DEL 27 MAGGIO 2008.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, con la quale, fra l'altro, è stata introdotta l'imposta sostitutiva del 10% per la tassazione dello straordinario e dei premi di produttività, è stata completamente esentata dall'Ici la prima casa e sono state previste modalità per la rinegoziazione dei mutui.

Riportiamo di seguito alcune modifiche introdotte nel corso del dibattito parlamentare al testo originario del Governo.

### **A) Rinegoziazione dei mutui prima casa**

Le novità introdotte dal Parlamento riguardano la possibilità per le banche di praticare anche condizioni migliorative rispetto a quelle previste nella Convenzione Abi/Ministero delle Finanze e la conferma dell'opzione di portabilità del mutuo (prevista dal decreto legge Bersani del 2007) per chi ritiene l'operazione di passaggio più conveniente rispetto alla rinegoziazione.

### **B) Straordinario e premi aziendali.**

Rimane confermata l'imposta del 10% sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su emolumenti erogati sotto forma di straordinari e di premi aziendali fino a 3.000 euro per i lavoratori il cui reddito da lavoratore dipendente - nel 2007 - non abbia superato i 30.000 euro.

Ricordiamo che si tratta di una misura sperimentale avente efficacia limitata al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2008.

In particolare possono essere assoggettati al regime fiscale agevolato le remunerazioni relative a:

- 1) prestazioni di lavoro straordinario ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66<sup>1</sup>.

**Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 66/2003, si definisce lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, fissato in 40 ore settimanali. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 66/2003, il compenso per lavoro straordinario deve essere computato applicando alla retribuzione ordinaria le maggiorazioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro;**

- 2) prestazioni di lavoro supplementare o prestazioni rese in attuazione di clausole elastiche, con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

**Si ricorda che, nell'ambito dell'istituto del lavoro a tempo parziale, il lavoro supplementare è quello svolto in eccedenza rispetto all'orario previsto dal contratto, mentre le clausole contrattuali elastiche sono relative alla variazione, nel corso del**

---

<sup>1</sup> Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

**rapporto, della collocazione temporale della prestazione lavorativa oppure, limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, alla variazione in aumento della durata della prestazione<sup>27</sup> ;**

3) Incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva, quota legata alla produttività aziendale.

Gli emolumenti in questione non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e ciò comporta ulteriori benefici fiscali.

Si tratta, in particolare, della misura della detrazione fiscale per lavoro dipendente la cui entità, stabilita dall'articolo 13 del TUIR, aumenta in corrispondenza di redditi complessivi più bassi. Analogamente, in favore dei contribuenti che dichiarino familiari a carico, la riduzione del reddito complessivo determina un incremento della corrispondente detrazione fiscale.

I redditi da lavoro straordinario e i premi aziendali, inoltre, non concorrono alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), mentre vengono computati ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il regime agevolato non comporta variazioni ai fini pensionistici e, pertanto, i redditi in questione rimangono imponibili per l'applicazione dei contributi previdenziali.

Si ricorda che l'ambito dei beneficiari delle misure in esame è costituito dai soli lavoratori dipendenti del settore privato e conseguentemente ne sono esclusi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ivi compresi:

- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra le quali rientrano le Agenzie fiscali.

La UIL chiede che tale beneficio venga quindi al più presto esteso ai lavoratori del settore pubblico, ponendo fine ad una situazione iniqua che vede penalizzati milioni di lavoratori dipendenti.

Al fine di valutare l'impatto della nuova disciplina sui singoli contribuenti, si riportano nella tabella che segue i risultati di alcune microsimulazioni effettuate dal Servizio Studi del Senato.

<i>Totale lordo</i>	<i>18.000</i>		<i>25.000</i>		<i>30.000</i>	
<b>Retribuzione lorda ordinaria</b>	<b>17.091</b>	<b>15.000</b>	<b>23.737</b>	<b>22.000</b>	<b>28.485</b>	<b>27.000</b>
<b>Importo straordinari</b>	<b>909</b>	<b>3.000</b>	<b>1.263</b>	<b>3.000</b>	<b>1.515</b>	<b>3.000</b>
A – Normativa vigente	2.782	2.782	4.813	4.813	6.263	6.263
<b>IRPEF netta ordinaria</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>4.449</b>	<b>4.449</b>	<b>5.827</b>	<b>5.827</b>
<b>Addizionale regionale</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
<b>Addizionale comunale</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
B – Normativa variata	2.601	2.186	4.561	4.215	5.961	5.665
<b>IRPEF netta ordinaria</b>	<b>2.270</b>	<b>1.696</b>	<b>4.102</b>	<b>3.623</b>	<b>5.410</b>	<b>5.000</b>
<b>Addizionale regionale</b>	<b>186</b>	<b>163</b>	<b>259</b>	<b>240</b>	<b>310</b>	<b>294</b>
<b>Addizionale comunale</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>86</b>	<b>80</b>	<b>103</b>	<b>98</b>
<b>Imposta sostitutiva (10%)</b>	<b>83</b>	<b>272</b>	<b>115</b>	<b>272</b>	<b>138</b>	<b>272</b>
Incremento retribuzione netta (A-B)	181	595	252	598	302	598

Sotto il profilo applicativo si ricorda che al lavoratore è concessa la facoltà di optare (per iscritto) per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. Tale disposizione ha la finalità di tutelare i contribuenti per i quali, applicando il regime ordinario, si determina una imposta netta molto bassa o pari a zero.

Si consideri, ad esempio, un soggetto che realizza un reddito complessivo per lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore) pari a 8.000 euro annui. In tale ipotesi, l'Irpef netta non è dovuta per effetto delle detrazioni fiscali per redditi di lavoro dipendente; il contribuente in oggetto è tenuto al pagamento delle addizionali regionali e comunali all'Irpef le quali, tuttavia, risultano inferiori all'aliquota d'imposta sostitutiva del 10%.

Peraltra queste situazioni, come evidenziato spesso dalla UIL, non sempre possono essere conosciute al momento dell'erogazione dei compensi e bene ha fatto quindi l'Agenzia delle Entrate<sup>2</sup>, a precisare che "il contribuente utilizzerà la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente".

Come UIL – infine - rileviamo però la scelta inopportuna di aver accompagnato la detassazione dello straordinario e dei premi di produttività con la tassazione di emolumenti, finora esenti, riferiti a:

<sup>2</sup> Cfr. Circolare n. 49 dell'11 luglio 2008.

- a) sussidi corrisposti a lavoratori dipendenti vittime dell'usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie per danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive;
- b) sussidi occasionali concessi in caso di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.